

www.uominietrasporti.it



370 mensile

anno XL
agosto - settembre
2021

prezzo
Euro 3,50

VEICOLI - LOGISTICA - PROFESSIONE

Uomini **40**^{let} e Trasporti **1981-2021**

Inchiesta: gli eterni cantieri stradali

**L'AUTOTRASPORTO
IN CODA**

I primi camion elettrici

**DAIMLER E VOLVO
A TUTTA CORRENTE**

Test pesanti: Scania S770

**MASSIMA POTENZA
A COSTI RIDOTTI**

MINICILE - Partners B.O.C. - Pavia Italiana s.p.a. - Spedizioni in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - C/100. In caso di invio a pagamento, recapito a mezzo C/100 di Bologna per la sostituzione al mittente previo pagamento r.r.s.t.

**DAF, NUOVI VEICOLI
CON CABINE ALLUNGATE
E NUOVO MERCATO IN CUI COMPETERE**

INNOVAZIONE ALLA POTENZA





di Paolo Moggi



LE DEROGHE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Non mi ero mai accorto che, nel corso degli anni, le deroghe ai divieti di circolazione per i veicoli pesanti fossero cambiate, contemplando nuove ipotesi. È possibile tracciare una panoramica il più possibile completa sui principali casi previsti dalle deroghe?

Salvatore M. Foligno

Quando arriva l'estate, il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 ton, così come previsto dall'art. 6 cds, diventa molto più intenso provocando i soliti problemi organizzativi agli autotrasportatori per la consegna delle merci.

Il divieto di circolazione, come ogni anno, è regolato da un apposito decreto, emesso poco prima della fine dell'anno, in cui sono riportate date e orari di inizio e fine del divieto, nonché tutte le deroghe totali (in base alla tipologia delle merci, alla loro utilità e conservazione), parziali (anticipi e posticipi rispetto all'orario previsto per alcune destinazioni) e quelle autorizzate dalla Prefettura per particolari motivazioni.

Per quanto riguarda le agevolazioni sugli orari, il decreto del 29 dicembre 2020 prevede le seguenti principali deroghe:

- per i veicoli da e verso l'estero, un posticipo di 4 ore sull'orario di inizio del divieto per quelli di rientro dall'estero in modo da raggiungere la destinazione del carico e un anticipo di 2 ore sull'orario di fine divieto per quelli diretti verso l'estero. In entrambi i casi è richiesta l'esibizione di idonea documentazione;
- per i veicoli provenienti e diretti in Sardegna, rispettivamente un posticipo di 4 ore e un anticipo di medesima durata. Stesso posticipo di 4 ore è applicabile anche per quelli circolanti in Sardegna provenienti dalla penisola, mentre per quelli circolanti sull'isola e diretti verso i porti di imbarco per raggiungere la penisola il divieto non si applica. In tutti i casi è necessario disporre di idonea documentazione attestante l'inizio e/o la destinazione del viaggio;
- per i veicoli che circolano in Sicilia provenienti dalla penisola tramite traghetto (fanno eccezione i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria) l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Come per la Sardegna, ai veicoli circolanti in Sicilia e diretti verso i porti per l'imbarco, esclusi i suddetti porti, non si applica il divieto. Da e per i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria è previsto un anticipo e un posticipo di 2 ore. Anche in questo caso è richiesta la dimostrazione tramite idonea documentazione;
- per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, l'orario di termine

Il divieto di circolazione è regolato da un apposito decreto in cui sono riportate date e orari di inizio e fine del divieto, nonché tutte le deroghe totali (in base alla tipologia delle merci, alla loro utilità e conservazione), parziali (anticipi e posticipi rispetto all'orario previsto per alcune destinazioni) e quelle autorizzate dalla Prefettura per particolari motivazioni

divieto è anticipato di 2 ore. Il divieto non si applica invece - per i veicoli impiegati nei trasporti intermodali per utilizzare le tratte marittime o ferroviarie e neppure per quelli impiegati nel trasporto combinato, purché entro i 150 km in linea d'aria dal porto o stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.

Tutti i veicoli con idonea documentazione. Relativamente alle esenzioni applicabili ad alcune categorie di veicoli, il decreto prevede una serie di deroghe applicabili anche ai veicoli scarichi. Queste sono le principali:

- autosterne per trasporto di acqua a uso domestico, latte fresco o altri liquidi alimentari e veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento. Tali veicoli devono disporre del cartello verde con lettera «di» di cm 0,50 x 0,40 cm;
- autosterne adibite al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
- veicoli prenotati per la revisione solo per giorni feriali, muniti di foglio di prenotazione, solo per il percorso più breve escludendo tratti autostradali;
- veicoli che rientrano alla sede principale o secondaria dell'impresa o presso la residenza/domicilio del conducente, purché siano, all'inizio del divieto, a una distanza non superiore a 50 km (escludendo i percorsi autostradali).

Sono previste anche deroghe per il trasporto di alcune tipologie di merci:

- derrate alimentari deperibili in regime di ATP e prodotti agricoli (non ATP) quali frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non germogliati, uova di cova, sottoprodotti derivanti da macellazione animale, pulcini per

allevamento e animali vivi per macellazione o provenienti dall'estero. I veicoli impiegati per tali trasporti devono disporre del cartello verde con lettera «di» di cm 0,50 x 0,40 cm; giornali, quotidiani e periodici e prodotti per uso medico; prodotti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Infine, il decreto prevede che alcune deroghe siano riasciute con autorizzazione della Prefettura per motivi di assoluta e comprovata necessità. È il caso del trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli indicati nei punti precedenti, alimenti destinati ad animali da allevamento, materiali edili per cantieri e opera di rilevanza nazionale, prodotti per l'industria a ciclo continuo, di veicoli per fiere e mercati, veicoli eccezionali e veicoli provenienti dall'estero per raggiungere aree attrezzate o di sosta o autoporti siti in prossimità della frontiera.

Le violazioni sono regolate dall'art. 6 cds che prevede pesanti sanzioni. Infatti, il mancato rispetto del divieto comporta una sanzione da 430 a 1.731 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. È bene precisare che il decreto riporta ulteriori casi e pertanto è opportuno consultarlo per disporre di un quadro completo.



Scrivete a Paolo Moggi: certificati@vuomietrasporti.it



Soluzioni di Fleet Management

Da 20 anni, aiutiamo Imprenditori e Fleet Manager a migliorare l'efficienza nella gestione della Flotta e aumentare la redditività, riducendo i costi di non qualità.

